



Definizione “Ospedali e cliniche”

Voci di tariffa 6210.1000 e 6307.9099

6210.1000 6307.9099	<p>Sono considerati “ospedali e cliniche” ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali (OADo; RS 631.012) esclusivamente gli ospedali e le case di cura autorizzati a fornire prestazioni sanitarie a carico degli assicuratori in virtù dell’articolo 39 capoversi 1 e 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).</p> <p>Osservazione: La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS; www.gdk-cds.ch) allestisce una lista degli ospedali ammessi all’assicurazione malattie.</p> <p>Lista degli ospedali e cliniche stato 27.03.2020 (disponibile unicamente in lingua tedesca e francese).</p>
------------------------	--

27.03.2020/Version 3